



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCERA**

Il Giudice di Pace di Lucera Dott.ssa ANTONELLA LUFINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 305 / 2024 Ruolo Generale contenzioso

TRA

C [REDACTED] **MARIA ANTONIA** [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lioia e Benedetta Dell'Osso.

- ricorrente -

E

ENEL ENERGIA SPA (06655971007), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Caso.

- resistente -

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso notificato unitamente al decreto di comparizione parti, la sig.ra **C** [REDACTED] Maria Antonia ha convenuto in giudizio l'Enel Energia Spa, in persona del l.r.p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di € 607,85, quale credito portato dalla fattura n. [REDACTED] del 14.3.2023, periodo gennaio-febbraio 2023, relativa a contratto di somministrazione di energia elettrica, nell'immobile in [REDACTED] stipulato tra la ricorrente e la resistente, con codice cliente n. [REDACTED]

L'Enel Energia Spa si è costituita in giudizio ed ha confermato la fattura a credito in questione, precisando che derivava dall'accumulo di crediti precedenti, per effetto del beneficio bonus sociale di cui ha goduto la C[REDACTED] dal settembre del 2020, tuttavia ha chiesto il rigetto della domanda poiché il detto credito era stato utilizzato in data 1° aprile 2023 per compensare parzialmente una fattura rimasta insoluta, la n. [REDACTED] dell'11 aprile 2020 di € 875,96, relativa alla fornitura di energia elettrica identificata dal POD [REDACTED] intestata alla società Diesse Group Snc, con fornitura erogata alla [REDACTED], a cui risulta attribuito il codice fiscale della sig.ra C[REDACTED] Maria Antonia per il periodo da dicembre 2018 a settembre 2023.

La causa è stata istruita documentalmente.

La domanda è fondata.

Invero, il credito portato dalla fattura oggetto di causa, non contestata dalla società resistente, non poteva essere compensato con la fattura n. [REDACTED] dell'11.4.2020 di € 875,96, poiché, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l'insoluto portato a compensazione si riferiva ad altro soggetto giuridico "Diesse Group Snc" con altro indirizzo e la sig.ra C[REDACTED] Maria Antonia ha contestato di aver mai comunicato o chiesto alla resistente di inserire il proprio codice fiscale nella fornitura elettrica di tale società Diesse Group Snc.

Pertanto, dalla visura CCIAA allegata dalla stessa resistente si evince che in tale società Diesse Group Snc la sig.ra C[REDACTED] Maria Antonia non aveva alcuna carica o qualifica, risultando soci [REDACTED] e [REDACTED], ed infatti anche il contratto di somministrazione stipulato con la Diesse Group Snc, allegato dalla resistente, risulta sottoscritto da tale [REDACTED] e non certo dalla sig.ra C[REDACTED].

Pertanto, trattasi di crediti non suscettibili di compensazione, non risultando certa la riferibilità del credito della Diesse Group Snc alla sig.ra C[REDACTED] Maria Antonia, di conseguenza, assorbita ogni altra questione, alla ricorrente deve essere versata,

dalla società resistente, la somma richiesta di € 607,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per quanto riguarda la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla ricorrente, la stessa non può essere accolta in quanto l'accoglimento presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto); ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Le spese di giudizio in virtù del principio di soccombenza vanno poste a carico della resistente e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria, applicando i parametri di cui al D.M. in vigore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 305/2024 R.G.A.C., così provvede:

- 1) condanna la resistente Enel Energia S.p.a., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della ricorrente C[REDACTED] Maria Antonia, della somma di € 607,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 2) condanna la resistente Enel Energia S.p.a., in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Così deciso in LUCERA il 10-10-2025

Il Giudice di Pace
Dott.ssa ANTONELLA LUFINO